

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA

n. 252 Sezione A del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia

OCC Ordine Avvocati Ravenna
Viale G. Falcone, 67 - 48124 Ravenna
C.F. 80008550396 - P.I. 01052970397



Tel. 0544 422908
pec: occ@ordineavvocatiravenna.eu
e-mail: occ@ordineavvocatiravenna.it

TARIFFARIO DEI COMPENSI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Al momento del deposito della domanda deve essere effettuato il pagamento di € 200,00 (IVA inclusa) in favore dell'Organismo, con le modalità indicate al successivo art. 5.

Tale importo non sarà in alcun caso ripetibile.

2. I Gestori della crisi ai quali è assegnata l'istanza formulano il preventivo relativo al compenso spettante all'OCC calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.M. 202/2014 sulla base dei valori di attivo e passivo dichiarati.

Il compenso effettivo globale potrà essere adeguato e rideterminato sulle risultanze di attivo e passivo emerse nel corso dell'istruttoria, tenendo conto dell'attivo presumibilmente realizzabile e del passivo verificato. L'eventuale differenza rispetto a quanto originariamente preventivato sulla base delle dichiarazioni del debitore istante sarà regolato all'atto del pagamento dell'ultima rata.

In caso di rinuncia o di revoca dell'incarico, il compenso sarà dovuto tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

Il compenso non è comprensivo di eventuali costi dovuti alla nomina di consulenti o ausiliari.

3. Alla tabella di liquidazione del compenso dei Curatori fallimentari, di cui al D.M. 25.01.2012, n. 30 sono applicati i seguenti criteri e/o correttivi:

- sull'attivo è applicata l'aliquota massima e sul passivo è applicata l'aliquota minima;
- le decurtazioni previste dall'art. 16 comma 4 del D.M. 202/2014 sono applicate in sede di redazione del preventivo tenendo conto del tipo di procedura richiesta, così come i correttivi previsti dall'art. 16 comma 5 del medesimo D.M.

4. All'OCC spetta il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del compenso ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.M. 202/2014. E' altresì dovuto all'OCC il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute nell'interesse dell'istante.

5. Il compenso dell'OCC ed ogni altra voce di costo indicata nel preventivo accettato dal debitore devono essere corrisposti all'Organismo come segue:

- a) 1° acconto del 15% all'accettazione del preventivo, oltre ad un fondo spese forfettario da stabilirsi di volta in volta a seconda delle attività che si renderanno necessarie per istruire la pratica;
- b) 2° acconto del 30% al deposito del ricorso;
- c) saldo all'emissione del provvedimento da parte del Giudice.

Il pagamento delle spettanze dell'OCC deve essere effettuato in contanti o tramite POS presso la Segreteria amministrativa dell'OCC, oppure a mezzo bonifico bancario intestato a "ORDINE AVVOCATI DI RAVENNA", IBAN: IT33N0538713102000002609780, indicando quale causale del versamento il nome ed il cognome del debitore istante. In caso di bonifico bancario, dovrà essere allegata all'istanza di nomina del gestore copia della relativa contabile di pagamento.

Sono fatti salvi diversi accordi sulle modalità di pagamento o sulla eventuale prededuzione del compenso dell'OCC, che dovranno intervenire su specifica istanza motivate del debitore accettata dall'Organismo, ad eccezione delle spese vive da corrispondersi invece, in ogni caso, in via anticipata.

6. Il compenso di cui all'art. 5 deve essere corrisposto anche in mancanza di omologa parte del Giudice o in mancanza di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

7. Il preventivo di cui all'art. 2, comma 1 deve essere sottoscritto dal Referente dell'OCC e dal Gestore della crisi al quale è affidato l'incarico, nonché dal debitore istante per accettazione, così come ogni eventuale successiva modifica.